



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1276/2011, presentata da Wolf Zubrytzki, cittadino tedesco, sulla creazione di un'area protetta per l'acqua potabile sul Saidenberg (Germania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la contaminazione dell'acqua potabile a seguito dello svolgimento di attività agricole nelle vicinanze di una fonte da cui circa 400 persone si riforniscono di acqua potabile. Secondo il firmatario le misure finora adottate dalle autorità competenti si sono rivelate insufficienti per proteggere tale area.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"Il firmatario denuncia la contaminazione di una risorsa idrica che al momento non costituisce un'area protetta per l'acqua potabile, ma fa parte dell'area del bacino idrografico della riserva di acqua potabile 'Saidenbach'. In prossimità della fonte che fornisce acqua potabile a circa 400 persone vengono svolte attività agricole che rilasciano pesticidi e altre sostanze contaminanti. Secondo il firmatario le autorità competenti non hanno adottato misure per proteggere l'acqua potabile.

L'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque, WFD)¹ impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone.

¹ GU L 327 del 22.12.2000.

Ciascuno di questi corpi idrici deve conseguire gli obiettivi della WFD (articolo 4), non ultimo il requisito secondo cui gli Stati membri devono raggiungere entro il 2015 un buono stato delle acque sotterranee e prevenirne il deterioramento della qualità. La direttiva 2006/118/CE (direttiva sulle acque sotterranee, GWD)¹ stabilisce norme di qualità in materia ambientale a livello europeo per nitrati e pesticidi, ma per quanto riguarda altre sostanze inquinanti incombe agli Stati membri definire norme di qualità basate sui rischi di contaminazione.

Gli Stati membri devono anche garantire che la relativa acqua potabile soddisfi i requisiti della direttiva 80/778/CEE quale modificata dalla direttiva 98/83/CE (direttiva sull'acqua potabile, DWD)². Secondo quanto previsto dalla WFD, gli Stati membri possono fissare zone di salvaguardia per i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, il che significa che tale requisito non è pertanto obbligatorio.

Il firmatario non presenta alcun elemento di prova a dimostrazione che gli obblighi di cui sopra sono stati violati, né sussiste alcuna prova a sostegno dell'affermazione secondo cui l'attività agricola svolta nella zona causerebbe un deterioramento nello stato dei corpi sotterranei o comprometterebbe la qualità delle acque sotterranee e dell'acqua potabile.

Conclusione

La Commissione non ravvisa alcuna violazione della legislazione dell'Unione."

¹ GU L 372 del 27.12.2006.

² *GU L 330 del 5.12.1998, pagg. 32-54.*